

**Comune di Portogruaro**  
**Provincia di Venezia**

# **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**

**Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 102 del 02/10/2006**

**Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 23/06/2014**

# INDICE:

## TITOLO I Disposizioni generali

1	Ambito di applicazione	pag. 4
2	Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana	pag. 4
3	Richiesta e rilascio di autorizzazioni	pag. 4
4	Validità delle autorizzazioni	pag. 5

## TITOLO II Occupazione del suolo pubblico o privato aperto al Pubblico

5	Campo di applicazione	pag. 5
6	Divieti	pag. 5

## TITOLO III Nettezza, decoro ed ordine del centro abitato

7	Disposizioni generali e divieto di affissione	pag. 6
8	Sovraffollamento ad uso abitativo	pag. 6
9	Occupazione di altri locali	pag. 6
10	Pulizia delle aree date in concess. delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici	pag. 7
11	Tenuta delle aree scoperte	pag. 7
12	Lavori ed attività artigianali su suolo pubblico	pag. 8
13	Lavatura ed esposizione di biancheria e panni	pag. 8
14	Battitura di panni e tappeti	pag. 8
15	Manutenzione e uso degli scarichi pubblici e privati. Libero deflusso delle acque.	pag. 8
16	Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani o assimilabili	pag. 8
17	Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale	pag. 9
18	Trasporto di materiale di facile dispersione	pag. 9
19	Sgombero della neve e formazione del ghiaccio	pag. 10
20	Scarico di residui di costruzioni e riparazioni	pag. 10
21	Emissioni di esalazioni, fumo, odori e polvere	pag. 10
22	Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro e alla moralità	pag. 10
23	Esercizio di giochi di abilità	pag. 11
24	Altri atti vietati	pag. 11
25	Caravan, autocaravan, tende, roulotte, carri abitazione e accampamenti	pag. 12

## TITOLO IV Quietè e sicurezza nel centro abitato

26	Giochi su area pubblica e privata	pag. 12
27	Mestieri girovaghi	pag. 12
28	Trasporto di oggetti	pag. 13
29	Protezione in caso di lavori	pag. 13
30	Rovino di parti o di accessori di fabbricati	pag. 13
31	Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati	pag. 13
32	Bagni delle persone e degli animali domestici	pag. 13
33	Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse	pag. 13
34	Apertura di botole e chiusini	pag. 14
35	Pitture e verniciature fresche	pag. 14
36	Installazione di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento	pag. 14
37	Carichi sospesi	pag. 14
38	Recinzioni	pag. 14
39	Luminarie, cavi elettrici e altri impianti provvisori	pag. 15
40	Uso e manomissione dei segnali	pag. 15
41	Detenzione e deposito di materie infiammabili	pag. 15
42	Altri divieti per la prevenzione di incendi, intossicazione ed esplosioni	pag. 15
43	Uso delle risorse idriche potabili	pag. 15

## **TITOLO V Disposizioni di igiene urbana veterinaria**

44	Definizioni ed ambito di applicazione	pag. 16
45	Detenzione e maltrattamento di animali	pag. 16
46	Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica	pag. 17
47	Animali sinantropi	pag. 17
48	Avvelenamenti e trappole	pag. 18
49	Esposizione e commercializzazione di animali	pag. 18
50	Mostre, fiere, esposizioni e circhi	pag. 18
51	Smaltimento di spoglie di animali e cimiteri per animali d'affezione	pag. 19
52	Animali d'affezione	pag. 19
53	Norme di pulizia	pag. 19
54	Circolazione, detenzione e trasporto di animali.	pag. 20
55	Strutture di ricovero	pag. 21
56	Volatili d'affezione o da compagnia	pag. 21
57	Pesci ed animali acquatici	pag. 22
58	Altre specie animali utilizzate a scopo d'affezione e da compagnia	pag. 22
59	Animali da reddito in allevamento a carattere familiare	pag. 22

## **TITOLO VI Tutela dall'inquinamento acustico**

60	Quiete pubblica – Norme generali	pag. 23
61	Esercizio di mestieri, arti e industrie	pag. 24
62	Esercizio dei Luna Park	pag. 24
63	Orari di esercizio delle attività musicali dei pubblici esercizi	pag. 24
64	Esercizio di locali da ballo	pag. 24
65	Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni	pag. 24
66	Emissioni di suoni da sorgenti (non fisse) temporanee, occasionali e/o mobili	pag. 25

## **TITOLO VII Disposizioni particolari per le attività artigianali e commerciali**

67	Attività artigianali che effettuano vendita dei loro prodotti direttamente al pubblico	pag. 25
68	Fornitura al pubblico di servizi di comunicazione elettronica	pag. 25
69	Attività di commercio in Centro Storico	pag. 26

## **TITOLO VIII – Varie**

70	Sosta o fermata di veicoli a motore	pag. 27
71	Scambio di cose tra hobbisti e scambisti	pag. 27
72	Materiale pornografico	pag. 27
73	Collocazione del numero civico e della targhetta dell'amministratore di condominio	pag. 28
74	Contrassegni del Comune	pag. 28
75	Permessi in deroga alle limitazioni imposte ai sensi del Codice della Strada	pag. 28
76	Entrata in vigore	pag. 28
77	Sanzioni	pag. 28

# TITOLO I

## Disposizioni generali

### **Articolo 1: Ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina le attività di *Polizia Urbana* nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi e regolamenti. Quando, nel contesto delle norme, non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche a luoghi privati, soggetti o destinati ad uso pubblico o aperti al pubblico passaggio. Per Autorità Comunale è da intendersi l'organo burocratico competente, in base alla organizzazione interna del Comune, alla adozione delle autorizzazioni/concessioni previste dal presente Regolamento.

### **Articolo 2: Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana**

Il servizio di Polizia Urbana è soggetto alle direttive del Sindaco per quanto non attiene alla gestione ed organizzazione del Servizio la quale è invece attribuita agli organi tecnici del servizio di Polizia Municipale e/o agli altri incaricati che, a norma di legge, o in base all'organizzazione interna dei servizi del Comune, abbiano competenze nelle materie disciplinate dal presente Regolamento.

Salvo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 24.11.1981, n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, ai locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione o comunicazione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti e dall'Autorità.

### **Articolo 3: Richiesta e rilascio di autorizzazioni**

Le richieste di autorizzazioni previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Sindaco con domanda motivata, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmate dai richiedenti o dai loro rappresentanti e corredate dai documenti eventualmente prescritti.

Le autorizzazioni vengono rilasciate con provvedimento del Responsabile del procedimento degli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune con le seguenti modalità:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
- b) previo pagamento di oneri o tasse eventualmente dovute per l'atto medesimo;
- c) senza pregiudizio del diritto di terzi;
- d) con l'obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione data;
- e) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
- f) con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di interesse pubblico;
- g) presentando le dovute garanzie, depositi cauzionali o polizze fideiussorie se previste.

Il Responsabile del procedimento potrà subordinare il rilascio di talune autorizzazioni a un contratto di assicurazione per la responsabilità civile adeguato al rischio, che il concessionario è tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazioni di sua libera scelta, nonché ad eventuali collaudi statici o a relazioni tecniche che dovranno essere eseguite da professionisti, iscritti nell'apposito albo e all'uopo incaricati, a cura e spese del richiedente. Le autorizzazioni o concessioni conterranno, altresì, limiti e condizioni da osservare nello svolgimento dell'attività.

Il titolare dell'autorizzazione deve osservare le prescrizioni particolari che l'Autorità Comunale ritenga di imporre. In caso di inosservanza, senza pregiudizio delle sanzioni pecuniarie previste, la predetta Autorità può sospendere o revocare, senza alcun rimborso, l'autorizzazione, escutere le polizze fideiussorie, trattenere ed acquisire i depositi cauzionali o le eventuali garanzie.

#### **Articolo 4: Validità delle autorizzazioni**

Le autorizzazioni non possono avere validità superiore ad un anno e scadono il 31 dicembre, salvo che sia diversamente stabilito espressamente nell'atto.

Alla scadenza le autorizzazioni possono essere rinnovate o prorogate, mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono state rilasciate e della osservanza delle condizioni indicate nell'articolo 3. In caso di richiesta di rinnovo o proroga questa deve essere inoltrata al Comune almeno 20 giorni lavorativi prima della scadenza indicata nel provvedimento di autorizzazione.

Le autorizzazioni di cui al presente Regolamento dovranno essere esibite agli appartenenti degli organi deputati al controllo che ne facciano richiesta.

## **TITOLO II:**

### **Occupazione del suolo pubblico o privato aperto al pubblico**

#### **Articolo 5: Campo di applicazione**

Sono considerate suolo pubblico:

- a) le aree e gli spazi pubblici aventi natura demaniale o patrimoniale con destinazione specifica nonché loro pertinenze ed accessioni;
- b) le aree e gli spazi anche se di proprietà privata soggetti a pubblico transito, ovvero dei quali la generalità dei cittadini fa uso di fatto senza munirsi di preventivi permessi da parte dei rispettivi proprietari.

Non sono considerate aree e spazi di uso pubblico le pertinenze private di attività e di locali pubblici, nettamente delimitate e funzionali ed in uso esclusivo alle medesime.

Per le occupazioni degli spazi ed aree pubbliche o private aperti al pubblico passaggio si fa rinvio alla regolamentazione rispettivamente prevista dalle norme del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 "Codice della Strada" e dal *Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche* e per l'applicazione della tassa, nonché quanto eventualmente previsto dal *Regolamento Edilizio* vigente.

In assenza di marciapiede o di analogo spazio, le occupazioni del suolo pubblico di cui al I° comma lettera B) dovranno rispettare i limiti previsti dal Codice della Strada.

Per quanto non previsto dal comma precedente, non è ammessa l'occupazione di qualsiasi tipo di spazi aree e marciapiedi privati aperti al libero transito o dove vi sia diritto di pubblico passaggio, anche se non validamente costituito, quando questi sono al servizio della generalità delle persone.

E' ammessa l'occupazione, previa autorizzazione dell'Autorità, degli spazi, aree e marciapiedi privati aperti al libero transito, di cui al comma precedente, nei limiti e con le prescrizioni del Codice della Strada (art. 20).

#### **Articolo 6: Divieti**

E' vietata l'occupazione abusiva di suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

Ove l'occupazione regolarmente autorizzata, permanga oltre il termine previsto dall'autorizzazione detta occupazione si deve considerare a tutti gli effetti abusiva in quanto non autorizzata.

Nel caso di occupazione di suolo effettuata in difformità dalle prescrizioni impartite nell'autorizzazione l'autorità Comunale oltre a sanzionare la violazione provvede a diffidare i responsabili affinché provvedano immediatamente a rispettare le prescrizioni. Ove questi non provvedano detta occupazione si deve considerare a tutti gli effetti abusiva in quanto effettuata senza rispettare le prescrizioni.

Tutte le occupazioni sono comunque soggette alla regolamentazione sul pagamento della T.O.S.A.P., eventuali sanzioni comminate dall'autorità comunale non esimono e non assorbono il pagamento di quanto eventualmente dovuto per l'occupazione del suolo.

## TITOLO III

### Nettezza, decoro ed ordine del centro abitato

#### **Articolo 7 – Divieto di affissione e disciplina della distribuzione di volantini opuscoli e simili –**

1. A tutela del decoro urbano le strade, le piazze, i giardini, i parchi comunali e, in generale, gli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, devono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso dalle rispettive proprietà, sono a tal fine, inoltre, vietati il lancio, la distribuzione, la diffusione e l'affissione non regolata ai sensi del presente articolo, di volantini e adesivi pubblicitari, opuscoli, quotidiani o riviste gratuite o altro materiale divulgativo.

2. Inoltre è vietato gettare, affiggere, esporre, attaccare in qualunque modo manifesti, locandine, fogli, avvisi, annunci al di fuori degli spazi allo scopo predisposti anche se sono stati pagati i diritti di affissione: in suolo pubblico; privato ad uso pubblico; privato chiaramente visibile da luoghi aperti al pubblico passaggio quali strade, marciapiedi o altro; in qualsivoglia struttura fissa o mobile di proprietà pubblica o privata ad uso pubblico.

3. I soggetti editori e distributori di pubblicazioni in genere, anche gratuite, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo di un responsabile della distribuzione in ambito comunale.

4. Le pubblicazioni in genere, anche gratuite, gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi devono essere distribuiti esclusivamente con le seguenti modalità:

- mediante consegna individuale a mano alle persone;
- mediante diffusione con prelevamento da appositi contenitori, postazioni, tavolini ecc. la cui collocazione sul suolo pubblico è autorizzata dall'Amministrazione con specifici provvedimenti.

5. E' fatto divieto di distribuire volantini, manifesti, propaganda elettorale, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte d'accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sulle autovetture ed ogni altro tipo di veicoli. Nel caso siano distribuite tramite inserimento nella buchetta delle lettere, non potrà essere imbucato più di un esemplare per buchetta. Ove presente l'apposita buchetta per la pubblicità non se ne dovrà esorbitare la capienza.

6. La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.

7. Il soggetto responsabile dell'attività di distribuzione e vendita di cui ai commi precedenti deve avvalersi di personale e collaboratori nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti.

8. I soggetti committenti della distribuzione di quotidiani, pubblicazioni in genere, anche gratuite e/o di materiale pubblicitario quali volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi devono vigilare affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi.

9. I soggetti di cui al comma 6 rispondono in concorso, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, delle violazioni alle disposizioni del presente articolo quando risulti da parte degli stessi l'omessa vigilanza o la sollecitazione ad azioni di distribuzione indiscriminata dei volantini, degli opuscoli o di simili materiali divulgativi.

10. Fatta salva la sanzione pecuniaria l'autore della violazione è tenuto al ripristino dei luoghi a sue spese.

11. Le violazioni previste dal presente articolo sono da ritenersi maggiormente gravi e sanzionate con maggior severità se commesse:

- nell'ambito del centro storico della città;
- nei centri abitati in prossimità di scuole, oratori, palestre;
- in corrispondenza o prossimità di intersezioni stradali;
- lungo strade con forte flusso di traffico;
- creando situazioni di possibile pericolo per le modalità di affissione, la tipologia del materiale,
- l'occultamento di segnali o visibilità in generale.

### **Articolo 8: Sovraffollamento ad uso abitativo**

Si considera sovraffollamento la permanenza nell'abitazione di un numero maggiore di persone rispetto ai parametri indicati dal D.M. 05.07.1975, che non sia qualificabile come mera visita di cortesia e che si protragga per un periodo superiore ai 30 giorni.

L'organo procedente, all'atto dell'accertamento della violazione, verifica l'esistenza di eventuali gravi condizioni igienico sanitarie (carenza di illuminazione e di aerazione naturale, altezza dei vani insufficiente, impianti tecnologici pericolosi – vetusti e/o fuori norma, altre carenze ed anomalie riscontrate) e diffida i responsabili a ripristinare le condizioni di legge. In caso di non ottemperanza della diffida, e previo parere del ASL di competenza, il Sindaco può adottare adeguato provvedimento al fine di ripristinare tutte le condizioni di legge.

Della violazione risponde chi ha la disponibilità materiale dell'immobile.

### **Articolo 9: Occupazione di altri locali**

È vietato l'utilizzo, al fini di abitarvi, di dimorarvi o di soggiornarvi, dei locali accessori delle abitazioni (spazi tecnici, magazzini, garages, ecc...) e dei locali aventi altra destinazione (uffici, magazzini-depositi, laboratori, fabbriche, negozi ecc...) o dei locali abitativi privi di abitabilità di cui all'articolo 221 TULSS. Detti locali, non possono, neanche temporaneamente, od occasionalmente, essere utilizzati per i fini predetti.

La semplice collocazione di letti, giacigli o di altre attrezzature minimali, destinate a tal fine, comporta violazione della presente norma.

L'organo accertatore, all'atto della constatazione o contestazione della violazione, diffida i trasgressori a sgomberare immediatamente l'immobile dalle persone che vi alloggiano e di quanto a tal fine destinato. Della violazione risponde chi ha la disponibilità materiale dell'immobile ed in concorso il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento.

### **Articolo 10: Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi ed i pubblici esercizi.**

E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e quant'altri occupino, a qualsiasi titolo, aree pubbliche o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, gettare, lasciar cadere o dar causa che cada o abbandonare alcun residuo o rifiuto al suolo. È espressamente vietato, altresì, depositare anche temporaneamente cassette e altri contenitori utilizzati per frutta e verdura o altre tipologie merceologiche salvo quelle autorizzate.

I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti per una fascia lunga quanto il fronte del negozio/esercizio sul suolo pubblico per una larghezza di mt. 2,00.

Può, inoltre, essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico un conveniente numero di idonei porta rifiuti, e di provvedere al loro sollecito svuotamento e pulizia, anche all'esterno del locale, sempre che ne esista la possibilità ai fini della viabilità e del decoro.

### **Articolo 11: Tenuta delle aree scoperte**

Tutte le aree scoperte site nel centro abitato devono essere tenute curate e manutentate, a cura delle rispettive proprietà, e costantemente rese sgombre da deposito di immondizie e rifiuti di ogni sorta nel rispetto del decoro urbano.

In particolare:

- a) I tappeti erbosi di pertinenza delle abitazioni devono essere tenuti costantemente falciati;
- b) Tutte le aree scoperte non coltivate site all'interno centro abitato o comunque esposte alla pubblica vista, devono essere tenute sempre sfalciate e sgombre da qualsiasi materiale e/o rifiuto;
- c) Il Sindaco, per ragioni di pubblica sicurezza, decoro, sanità, potrà disporre la recinzione di quelle aree che ne siano sprovviste e non siano abitualmente utilizzate dal proprietario o da altri soggetti che ne abbiano titolo;
- d) I proprietari o gli usufruttuari di fondi sono tenuti, oltre al rispetto degli obblighi di cui all'art. 31 del Codice della Strada anche a provvedere allo sfalcio della riva nella parte che confina con l'area di loro proprietà/usufrutto; qualora tale area ricomprenda anche porzione del fossato gli stessi

soggetti sono tenuti altresì a concorrere nelle spese per la pulizia dell'alveo del fossato, anche al fine di assicurare il deflusso delle acque, assumendosi l'onere dello smaltimento della terra di risulta proveniente dalla manutenzione dell'alveo anche consentendo al suo deposito nell'area di proprietà con successivo spargimento della stessa entro i termini concordati con l'Autorità Comunale; stesso onere compete agli stessi soggetti qualora, pur non essendo proprietari di porzione dell'area del fossato interessato, abbiano però diritto di condurre acque nei fossi delle strade, nel senso sia di scarichi specifici provenienti da insediamenti civili, che delle acque piovane che dilavino sul fossato causa la pendenza conferita al fondo;

Gli accessi privati aperti al pubblico, devono essere sempre mantenuti in uno stato di decorosa pulizia, a cura delle proprietà frontiste; in caso di unità immobiliare a carattere condominiale, è responsabile l'amministratore in solido coi proprietari.

In caso di inottemperanza sarà proceduto d'ufficio ai lavori di sfalcio, recinzione, pulizia e sgombero con spese a carico degli inadempienti, previa diffida.

Ai fini dell'imputabilità degli illeciti di cui al presente articolo, in caso di comproprietà dell'immobile, i rispettivi proprietari risponderanno della violazione in solido tra loro.

E' fatto comunque salvo quanto stabilito nel *Regolamento Edilizio Comunale e nel Regolamento per la disciplina e la salvaguardia delle aree verdi*.

### **Articolo 12: Lavori ed attività artigianali su suolo pubblico**

Senza autorizzazione è vietato sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico l'esercizio di attività artigianali, anche se effettuate da privati per propria utilità diretta, nonché la lavatura e la riparazione di veicoli o di altre cose mobili.

### **Articolo 13: Lavatura ed esposizione di biancheria e panni**

E' vietato lavare, distendere o appendere biancheria, panni, asciugamani, accappatoi, tappeti e simili in aree pubbliche o private aperte al pubblico. E' vietato inoltre a tale fine:

a) tendere funi aeree per stendere i panni attraversanti le vie o piazze o altri luoghi aperti al pubblico;

b) lasciar gocciolare o far cadere dai piani superiori degli edifici acqua o qualsiasi altro liquido sulla pubblica via.

Le violazioni previste dal presente articolo sono da ritenersi maggiormente gravi e sanzionate con maggior severità se commesse nell'ambito del centro storico della città, ovvero se creano situazioni di possibile pericolo ovvero se reiterate nel tempo.

### **Articolo 14: Battitura di panni e tappeti**

E' vietato scuotere, spolverare e battere su suolo pubblico o privato aperto al pubblico o dalle finestre e dai terrazzi, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi, tende, tendoni parasole e simili.

Le violazioni previste dal presente articolo sono da ritenersi maggiormente gravi e sanzionate con maggior severità se commesse nell'ambito del centro storico della città, se creano situazioni di possibile pericolo ovvero se reiterate nel tempo.

### **Articolo 15: Manutenzione e uso degli scarichi pubblici e privati. Libero deflusso delle acque.**

E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettere sostanze o materiali che possono essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque. I proprietari degli edifici e chiunque è nel godimento di un immobile devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo tale da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione su suolo pubblico. Devono altresì tenere in buono stato di efficienza le grondaie e i tubi di scarico fino al suolo. Gli scarichi delle acque meteoriche non devono in nessun caso essere riversati sulla pubblica via. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura. Sono pure vietate le derivazioni abusive, e tutte le opere che possano diminuire la sezione normale di portata delle acque. I proprietari dei terreni soggetti a



servitù di scolo di fossi e di canali, sono obbligati a provvedere a che tali vengano tenuti costantemente sgombri da ostacoli e da eccessiva vegetazione, al fine di evitare che sia ostacolato il libero deflusso delle acque e, in caso di piene continue e prolungate, siano danneggiate per allagamento le proprietà contermini. In caso di inottemperanza sarà proceduto d'ufficio ai lavori con spese a carico degli inadempienti, previa diffida.

#### **Articolo 16: Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani o assimilabili**

I produttori di rifiuti urbani, sono tenuti a conferirli nei modi e nei tempi indicati dall'ente gestore. Fatta salva la regolamentazione ed i divieti imposti dalle Leggi e dai Regolamenti sovraordinati e dal "Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti", deve comunque intendersi vietato:

- a) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta ubicati dai servizi comunali di smaltimento rifiuti nel Comune stesso;
- b) il conferimento di rifiuti non differenziati in difformità alle disposizioni e alle modalità impartite dal gestore e dagli uffici comunali competenti, a cui vengono date opportune forme di pubblicità compresa la pubblicazione presso l'albo ed il sito internet del Comune e presso la sede del gestore stesso;
- c) esporre rifiuti o sacchetti e/o contenitori contenenti rifiuti, sulla via pubblica o in area privata ma esposti alla pubblica vista, al di fuori degli orari e giorni del servizio di raccolta precisati nel calendario pubblicizzato agli utenti o in difformità a quanto concordato con la ditta incaricata dell'asporto, ovvero ritardarne il ritiro nella proprietà privata dopo il loro svuotamento oltre le quattro ore successive;
- d) danneggiare, distruggere, rimuovere le attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti;
- e) intralciare o ritardare l'opera dei mezzi e/o degli addetti al servizio;
- f) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, incandescenti o comunque non completamente spenti o tali da provocare danni;
- g) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
- h) lo spostamento dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti;
- i) deporre qualsiasi tipo di rifiuto (comprese cassette e altri contenitori usati per la frutta, la verdura, il pesce o altre tipologie di merce) al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti e/o forniti alle utenze;
- j) imbrattare o apporre adesivi, manifesti o scritte di qualsiasi natura su qualsiasi contenitore della raccolta, se non autorizzati dall'ente gestore;
- k) il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale;
- l) il conferimento di rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale al di fuori dello stesso;
- m) è altresì vietato a chiunque conferire, nei cestini porta rifiuti stradali, rifiuti diversi da quelli occasionali prodotti sul posto e di piccola pezzatura.

Non viene considerato abbandono il deposito temporaneo concordato con la ditta incaricata del asporto nei termini temporali e spaziali concordati o previsti dai regolamenti purché i rifiuti siano opportunamente legati o compattati e ben visibili, tali da non costituire pericolo, intralcio né da non creare inconvenienti vari.

Il Sindaco può emanare ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati o porta a porta o altre forme nei quali sia organizzato il servizio di raccolta, nonché precise disposizioni sulla raccolta differenziata o porta a porta o altre forme e sui corretti modi di conferimento dei rifiuti di qualunque genere.

### **Articolo 17: Pulizia dei portici, dei cortili, delle terrazze, dei pergolati, delle altane, dei lastrici solari e delle scale**

I portici, i cortili, le terrazze, i pergolati, le altane, i lastrici solari, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro accessorio e pertinenza degli edifici devono, a cura dei proprietari o degli inquilini in solido con i proprietari, essere mantenuti puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi, terrazze, pergolati, altane, lastrici solari e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o impedimento.

E' vietato scrivere, imbrattare, sporcare in qualunque modo i portici di uso pubblico ancorché privati.

### **Articolo 18: Trasporto di materiali di facile dispersione**

Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme in materia di circolazione stradale, d'igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione come per esempio: calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride, sostanze maleodoranti, materie plastiche, carta, cartoni o altro, deve essere effettuato su veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti in modo da evitare la dispersione sul suolo, nell'aria e nell'acqua.

### **Articolo 19: Sgombero della neve e formazione del ghiaccio**

I proprietari, gli inquilini in solido con gli amministratori e / o i proprietari, gli esercenti di negozi, laboratori, uffici e in generale di qualsivoglia esercizio aperto al pubblico hanno l'obbligo di sgomberare dalla neve e/o dal ghiaccio i marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza.

E' vietato depositare o scaricare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati o gettare o spargere acqua che possa gelare.

### **Articolo 20: Scarico di residui di costruzioni e riparazioni**

Sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico è vietato il carico, lo scarico, l'accumulo di materiali provenienti da demolizioni o di risulta da scavi.

Per i lavori stradali i materiali di demolizione e di risulta da scavi potranno essere accumulati temporaneamente unicamente all'interno del cantiere per poi essere asportati quanto prima.

### **Articolo 21: Emissioni di esalazioni, fumo, odori e polvere**

Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e dal successivo art. 42, è proibito sollevare polveri, provocare esalazioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni nocive o maleodoranti che arrechino inconvenienti.

Coloro che per motivo inerente la loro attività devono compiere operazioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare inconvenienti.

E' vietato accendere fuochi, bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o qualunque altro materiale anche se di origine naturale salvo l'utilizzo di normali combustibili per il riscaldamento o l'uso domestico attraverso idonee strutture (caldaie, stufe, cucine economiche, caminetti, barbecues, ecc) che rispettino le normative previste dalle norme vigenti.

Detta violazione è da considerarsi grave quando ne possano derivare inconvenienti al vicinato o a luoghi di pubblico transito o le esalazioni sono nocive per la salute di persone ed animali.

In centro abitato e comunque in prossimità di abitazioni è vietato fertilizzare e/o trattare i terreni o spargere liquami ed altro materiale organico (letame, pollina) che creino disagi con emissione di cattivi odori o proliferazione di mosche o altri insetti.

In dette operazioni si dovrà comunque, a prescindere dalle prescrizioni del comma precedente, provvedere immediatamente dopo lo spandimento ad arare e interrare completamente quanto sparso.

Devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti ad evitare la possibilità, anche indiretta, di immissione o percolamenti di liquami in canali e corsi d'acqua superficiali o nelle falde idriche, nonché sulle proprietà limitrofe e nei pressi delle abitazioni o di fabbricati ad uso produttivo.

E' sempre e comunque vietato lo spargimento di liquami e altro materiale organico nelle ore più calde della giornata ovvero sui terreni gelati o saturi d'acqua.

Le violazioni previste dal presente articolo sono da ritenersi maggiormente gravi e sanzionate con maggior severità se commesse nell'ambito del centro storico della città, in prossimità di scuole, ospedali, corsi d'acqua, pozzi o siti sensibili, ovvero se creano situazioni di possibile pericolo ovvero se reiterate nel tempo. Le attività di spargimento al suolo di liquami a scopo fertilizzante dovranno comunque essere effettuate nelle sole aree ed alle condizioni previste nell'apposito atto autorizzativo provinciale, ex del.G.R. 26.06.1992, n. 3733.

### **Articolo 22: Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro e alla moralità**

E' vietato dormire, sdraiarsi o salire con i piedi sulle panchine, sui monumenti, sui parapetti, sulle scale, e su tutte le altre strutture pubbliche fisse o mobili. E', altresì, vietato calpestare le aiuole, nonché sostare e fermarsi sugli spazi erbosi dei giardini pubblici o aiuole con qualunque tipo di veicolo o qualsivoglia struttura fissa o mobile se non preventivamente autorizzato.

Con apposita Ordinanza il Sindaco potrà regolamentare l'utilizzo dei parchi pubblici, dei giochi pubblici e delle altre strutture e luoghi pubblici.

E' del pari vietato arrampicarsi sui monumenti, sui parapetti, sulle scale, sulle rampe, sui ponti, sugli alberi, sui pali, sui tralicci, sulle antenne, sulle inferriate, sugli edifici, sulle fontane e sui pali della pubblica illuminazione o tutte le altre strutture pubbliche fisse o mobili

E' vietata la questua e/o chiedere elemosine su suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

E' vietato vendere oggetti, chiedere l'elemosina, effettuare la pulizia dei parabrezza delle auto sulla carreggiata stradale o in prossimità e/o in corrispondenza degli incroci.

E' ulteriormente vietato su aree pubbliche o private aperte al pubblico chiedere contributi a fronte di cessione di oggetti ad eccezione delle iniziative di Comitati o Associazioni Umanitarie, Culturali, Sociali e Politiche che dovranno essere preventivamente autorizzate.

Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro e alla moralità.

E' vietato sputare, denudarsi, fare gesti sconci ed osceni, espletare necessità fisiologiche in aree pubbliche o aperte al pubblico o visibili dal suolo pubblico.

Quest'ultima violazione è maggiormente grave se compiuta in presenza di minori di anni 18.

### **Articolo 23: Esercizio di giochi di abilità**

E' vietato, in tutto il territorio del comune, in luogo pubblico o aperto al pubblico, organizzare giochi di abilità, di intrattenimento, o simili, anche al fine di lucro, se non autorizzati.

Tutte le occupazioni sono comunque soggette alla regolamentazione del pagamento della T.O.S.A.P. Eventuali sanzioni comminate dall'autorità comunale non esimono e non assorbono il pagamento di quanto eventualmente dovuto per l'occupazione del suolo.

L'attività autorizzata deve avvenire, inoltre, nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare alle norme inerenti ai diritti degli autori (S.I.A.E.).

Le cose utilizzate per commettere la violazione, ivi compreso il denaro delle giocate, saranno oggetto di sequestro amministrativo finalizzato alla confisca.

### **Articolo 24: Altri atti vietati**

In tutto il territorio del comune è vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

a) danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni e altro gli edifici pubblici e privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti e qualsiasi altro manufatto;

- b) gettare o lasciar cadere a terra e/o nei corsi d'acqua carta o altri oggetti o liquidi di qualsiasi genere;
- c) collocare addobbi, festoni, luminarie senza apposito permesso o autorizzazione;
- d) installare, anche temporaneamente, lungo le banchine o, comunque, sul suolo pubblico o aperto al pubblico, prefabbricati, cassette o altro per la consegna di bevande o altri oggetti senza apposito permesso o autorizzazione;
- e) avvolgere, appoggiare, installare trespoli, cavalletti o qualsiasi altra cosa a scopo pubblicitario e non, su alberi, arredi urbani, pali dell'illuminazione pubblica o impianti destinati alla viabilità, senza apposito permesso o autorizzazione;
- h) nei parchi pubblici e negli spazi pubblici erbosi, cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle, arrampicarsi sugli alberi;
- i) arrecare disturbo o danno a terzi con l'uso di bombolette spray o simili, anche durante festeggiamenti o altre manifestazioni autorizzate;

#### **Articolo 25: Caravan, auto - caravan, tende, roulotte, carri abitazione e accampamenti**

Salvo quanto disposto dalla Legge Regione del Veneto in materia di complessi ricettivi all'aperto e dal Codice della Strada, in tutto il territorio comunale, in aree pubbliche e private è vietata la sosta ai fini di campeggio e/o soggiorno anche temporaneo dei caravan, autocaravan, tende, roulotte, carri abitazione nonché il soggiorno occasionale con attrezzature da campeggio, in forma singola o collettiva.

Tale divieto non si applica: a) sulle aree pubbliche che siano state opportunamente attrezzate dal Comune per consentire la sosta temporanea di camper/autocaravan o mezzi simili; b) per i carri abitazione al seguito e servizio dello spettacolo viaggiante limitatamente al periodo di esercizio della loro attività ed il tempo strettamente necessario al loro allestimento e smontaggio.

Il Sindaco può altresì vietare con apposito provvedimento il deposito e l'impianto di mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate in aree private anche se collocate per fini diversi dal campeggio.

E' altresì vietato anche nelle aree private l'uso, anche solo occasionale, dei mezzi sopra citati per soggiornare o dormire qualora non esistano le normali condizioni igieniche e sanitarie. Del divieto risponde in solido con l'utilizzatore anche l'intestatario del mezzo e il proprietario o conduttore del fondo dove è situato il mezzo.

Il Sindaco inoltre, potrà ordinare, con apposito provvedimento, lo sgombero coattivo dei mezzi e delle attrezzature di cui al presente articolo.

## **TITOLO IV**

### **Quiete e sicurezza nel centro abitato**

#### **Articolo 26: Giochi su area pubblica e privata**

In tutto il territorio del Comune è vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a) lanciare o usare oggetti atti a insudiciare sporcare cose o persone;
- b) far uso di bombolette spray anche se contenenti prodotti non dannosi e anche se usate durante feste o manifestazioni autorizzate;
- c) spingere le persone nelle fontane o introdurre in queste sostanze detergenti o altre sostanze che provochino schiume o quant'altro riduca anche parzialmente o temporaneamente la loro funzionalità;
- d) eseguire qualsiasi gioco o pratica sportiva non autorizzati al di fuori degli spazi a tale scopo destinati, che possano costituire disturbo alla quiete del vicinato;
- e) in particolare è fatto assoluto divieto, senza limiti di tempo, in tutto il territorio comunale, in aree pubbliche, private o aperte al pubblico, di porre in essere attività o esercitazioni sportive con veicoli a motore, se non autorizzate, che possano causare rumori, emissioni di polvere o quant'altro possa arrecare disturbo all'occupazione o al riposo delle persone.

Ulteriormente, le attività sportive quali tornei, gare e simili attività ricreative che si svolgono su aree private o in concessione, nelle immediate vicinanze di case d'abitazione, cliniche, ospedali, convivenze e luoghi di culto, istituti d'istruzione, non possono protrarsi oltre le ore 23.00; nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre non potranno protrarsi oltre le 24,00 e non potranno svolgersi dalle ore 13.00 alle ore 15.00. Il Dirigente responsabile, con proprio provvedimento, può rilasciare deroghe a tali orari per manifestazioni rilevanti ed occasionali.

#### **Articolo 27: Mestieri girovaghi**

E' vietato in tutto il territorio del comune, in luogo pubblico o aperto al pubblico l'esercizio dei mestieri girovaghi. Il Dirigente responsabile può, con apposito provvedimento, autorizzarne l'esercizio prevedendo tempi e luoghi di esercizio. Lo svolgimento di tali attività in violazione a quanto previsto dal provvedimento di cui sopra è considerato come non autorizzato. Resta fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunale T.O.S.A.P.

#### **Articolo 28: Trasporto di oggetti**

Salvo quanto disposto dal codice della strada, sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico il trasporto a mano e/o con carrelli o altre attrezzature non a motore, di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve essere fatto con opportune cautele al fine di evitare danni a persone o a cose.

Gli oggetti acuminati o taglienti come vetri, ferri appuntiti o simili debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.

#### **Articolo 29: Protezione in caso di lavori**

In caso di lavori il responsabile o gli esecutori degli stessi devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti a impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, vernici possano cadere sui passanti e che l'effettuazione del lavoro non sia comunque causa di inconvenienti.

#### **Articolo 30: Rovinio di parti o di accessori di fabbricati**

Oltre a quanto già stabilito nel Titolo III del presente Regolamento comunale, per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti, da parte dei proprietari, in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni a persone e cose.

Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie.

I canali conduttori delle acque piovane provenienti dalle abitazioni, posizionati lungo le strade, dovranno essere sistemati in modo che non si verifichi lo stillicidio in danno dei passanti.

Qualora si verifichino pericoli di rovina o di caduta di oggetti come accertati a seguito di apposito sopralluogo di personale tecnico dell'edilizia privata, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità e di darne contestuale avviso all'Autorità Comunale.

In caso di inottemperanza sarà proceduto d'ufficio con spese a carico degli inadempienti, previa diffida.

#### **Articolo 31: Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati**

Gli oggetti di ornamento come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, ai soffitti, nei sottoportici o archi debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possono cadere su luoghi pubblici o privati di uso comune.

L'innaffiamento o l'irrorazione dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi o in altro luogo privato deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito o di altrui uso.

### **Articolo 32: Bagni delle persone e degli animali domestici.**

In tutto il territorio comunale è vietata alle persone la balneazione nelle acque interne. E' altresì vietato fare il bagno o lavarsi nelle fontane pubbliche sia per le persone che per gli animali domestici.

### **Articolo 33: Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse.**

Per quanto non previsto dal Codice della strada, le cisterne e i pozzi devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto, chiusure o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

Gli scavi, le cave e le fosse devono essere opportunamente segnalate e delimitate con apposite barriere a tutela della pubblica incolumità.

Le caditoie devono essere saldamente fissate alla base con adeguati accorgimenti al fine di renderle non mobili o facilmente asportabili.

### **Articolo 34: Apertura di botole e chiusini**

E' vietato in aree pubbliche o aperte al pubblico sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune, fatte salve le operazioni di manutenzione e ispezione da parte dei proprietari degli stessi o altre persone preposte.

Le operazioni indicate nel comma precedente possono essere eseguite solo con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

### **Articolo 35: Pitture e verniciature fresche**

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.

### **Articolo 36: Installazione di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento**

L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.

I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

### **Articolo 37: Carichi sospesi**

Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione rilasciata dall' autorità comunale.

Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti di tempo e spazio indispensabili in relazione ai lavori da eseguire e debbono essere eseguiti con idonea recinzione della zona interessata.

Le manovre con carichi sospesi non devono interessare edifici o loro pertinenze dell'altrui proprietà privata, fatto salvo il consenso espresso dal proprietario terzo.

### **Articolo 38: Recinzioni**

Salvo quanto eventualmente disposto dal *Regolamento Edilizio e dal Regolamento del Verde*, le recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all'altezza minima di metri tre misurati dal piano della sede stradale.

In prossimità di incroci e salvo quanto disposto dal Codice della Strada in materia, le eventuali siepi o piante di qualsiasi natura poste all'interno delle proprietà dovranno essere tenute in buono stato di manutenzione in modo di evitare impedimento o riduzione della visibilità.

Siepi, alberi, recinzioni, arbusti di qualunque tipo non possono mai limitare o impedire la visibilità nelle intersezioni stradali o dei marciapiedi o delle piste ciclabili. In caso di violazione del presente, unitamente alla contestazione della violazione, l'autorità procedente provvederà a diffidare i responsabili a provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza entro i più brevi termini possibili, consoni e proporzionati per il tipo di intervento da eseguire.

Ove esistano recinzioni regolarmente autorizzate dovranno essere fatti gli idonei interventi al fine di permettere la piena visibilità. In questo caso specifico i proprietari degli immobili avranno tempo 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento per effettuare gli opportuni adeguamenti.

Qualora tali adeguamenti non siano possibili i proprietari, o amministratori, dovranno concordare con il responsabile del procedimento gli opportuni accorgimenti necessari a ripristinare la massima visibilità possibile in prossimità delle intersezioni.

### **Articolo 39: Luminarie, cavi elettrici e altri impianti provvisori**

Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, le casse acustiche, le luci, i fari, le insegne, gli impianti di allarme, video o ripresa, di condizionamento dell'aria, i quadri elettrici, i cavi volanti di qualsiasi genere, le tubazioni e ogni altro sistema o impianto installati in via precaria o provvisoria, possono essere posti in opera e utilizzati previa autorizzazione rilasciata dal Comune per il periodo strettamente necessario per la loro collocazione, utilizzo e rimozione.

Le installazioni di cui al comma precedente debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica e nel rispetto delle normative in vigore per evitare incidenti e danni alle persone e alle cose.

Qualora per la loro messa in opera e utilizzo si devono fissare o collocare su pareti, cornicioni, portici, sottoportici, soffitti, pali, tralicci, ecc. pubblici o privati si devono adottare tutti gli accorgimenti necessari a non produrre danni o arrecare pericolo.

### **Articolo 40: Uso e manomissione dei segnali**

E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere in qualsiasi maniera i segnali e gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici d'uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso o di Polizia o della Protezione Civile, neppure in occasione di fiere, feste o altre manifestazioni.

### **Articolo 41: Detenzione e deposito di materie infiammabili**

Salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze materie liquide, solide e gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici. E' vietato detenere i relativi contenitori, anche se vuoti, in quantità superiore a quella derivante dall'uso corrente.

### **Articolo 42: Altri divieti per la prevenzione di incendi, intossicazioni ed esplosioni**

Allo scopo di prevenire incendi, esplosioni, intossicazioni ed avvelenamenti e fatto salvo quanto già disposto dalle norme in materia, è vietato:

- a) far uso di fiamme o accendere fuochi in luogo pubblico o privato ad uso pubblico senza giustificato motivo e senza le dovute cautele in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, nei parchi e giardini e loro vicinanze;
- b) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili, esplosivi, tossiche, velenose o nocive e loro residui.
- c) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico materie infiammabili, esplosivi, tossiche, velenose o nocive che possano essere causa di inquinamento, di esplosione, di incendio, di esalazione, di intossicazione, di avvelenamento o comunque che possano arrecare pericolo o inquinamento del terreno, dell'acqua o delle falde o danni agli impianti di depurazione o agli impianti fognari;
- d) è vietata la sosta, anche temporanea, sulla aree pubbliche o private ad uso pubblico di qualsiasi mezzo, anche se vuoto, che trasporti merci pericolose, infiammabili, esplosivi, tossiche, velenose o nocive e loro residui in tutti i centri abitati del territorio comunale, salvo il tempo strettamente

necessario per il carico o lo scarico del materiale. Nei centri abitati il divieto riguarda anche la sosta o il parcheggio dei mezzi in aree private salvo che non siano adeguatamente recintate e segnalate ed abbiano ottenuto le autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti in materia.

#### **Articolo 43: Uso delle risorse idriche potabili**

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

## **TITOLO V**

### **Disposizioni di igiene urbana veterinaria**

#### **Articolo 44: Definizioni ed ambito di applicazione.**

In linea con le disposizioni impartite dall'Allegato A del Decreto della Giunta Regionale del Veneto n. 243 del 7 febbraio 2006, le disposizioni del presente titolo hanno lo scopo di promuovere la sicurezza e salute pubblica, nonché la tutela ed il benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l'uomo e riconoscendo alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. In particolare si ha la finalità di assicurare l'igiene e la sanità pubblica ed ambientale anche in funzione del benessere degli animali e della cura della loro salute, evitandone utilizzi riprovevoli, sia diretti che indiretti.

Il presente Titolo si riferisce a tutte le specie animali rientranti nelle sotto indicate tipologie:

- animali d'affezione o da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Vengono altresì compresi quegli animali appartenenti a specie solitamente definite "non convenzionali", quali gli animali esotici e pericolosi. Gli animali selvatici non sono considerati animali d'affezione.
- animale da reddito in allevamento a carattere familiare: specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente ad uso proprio, per il consumo in ambito familiare, e la cui detenzione, in numero limitato, è autorizzata dal Sindaco, previo eventuale parere del Servizio Veterinario dell'ASL di competenza.
- animali sinantropi: animali che vivono in stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano e da cui traggono sostentamento.
- colonia felina: gruppo di gatti non di proprietà, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo, e, in quanto potenziale problema sanitario e di igiene pubblica, deve essere opportunamente riconosciuto e registrato dal Servizio Veterinario dell'ASL di competenza.
- animale selvatico: tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.

#### **Articolo 45: Detenzione e maltrattamento di animali**

Fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali, è severamente vietato abbandonare e/o maltrattare qualsiasi specie di animale.

Chiunque conviva o detenga un animale, o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare:

- a) rifornirlo di cibo ed acqua in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche consone;
- b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
- c) consentirgli una idonea possibilità di esercizio fisico;



- d) prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
  - e) garantire la tutela di terzi da aggressioni,
  - f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
  - g) garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni.
  - h) la custodia a catena di un animale deve essere una situazione provvisoria e transitoria.
- E' fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche.
- E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento (sanzione prevista dal Codice della Strada).
- E' vietato detenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione, ed in particolare: a) Tali spazi di custodia devono essere dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici ed avere un fondo in grado di consentire un adeguato movimento e stabulazione, garantendo altresì l'eliminazione delle deiezioni, b) Qualora richiesto dalle caratteristiche di specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di un rifugio dove nascondersi, c) Gli animali non in grado di convivere con altri, dovranno essere tenuti opportunamente separati, d) I detentori di animali selvatici autoctoni ed esotici devono riprodurre, per gli animali detenuti in cattività, condizioni climatiche, fisiche ed ambientali compatibili con la natura della specie.
- E' vietato addestrare animali per combattimenti.
- E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica.
- E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falconieri e degli animali artisti (definiti ai sensi della DGR 17/07/2004).
- E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti ed in particolare a scopo di scommesse. Sono rigorosamente vietati i combattimenti tra animali.
- E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici.
- Il conducente di autoveicolo che trasporti animali deve fare riferimento alla normativa vigente in materia e deve assicurare:
- a) l'aerazione del veicolo;
  - b) la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati;
  - c) la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi, comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
- E' fatto divieto assoluto di utilizzare animali per la pratica dell'acattonaggio.
- E' vietato sopprimere animali d'affezione in modo non eutanasico e senza preventiva anestesia. Tale intervento deve essere effettuato solamente da un medico veterinario.
- Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno a coabitanti ed al vicinato.

#### **Articolo 46: Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica**

E' fatto divieto di molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie animali appartenenti alla fauna selvatica, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia della pesca e delle normative sanitarie.

Resta fatto salvo, inoltre quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 19.04.1996 "Elenco delle specie animali di cui è proibita la detenzione".

#### **Articolo 47: Animali sinantropi**

Il Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, per la tutela della salute e dell'igiene pubblica e del decoro urbano, su conforme parere o su proposta del Servizio Veterinario dell' ASL di competenza, può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà, compreso la cattura ed, ove

necessario, la eventuale soppressione, allo scopo di monitorare lo stato sanitario di dette popolazioni, controllarne le nascite, e di risolvere eventuali problemi igienico-sanitari da essi creati.

#### **Articolo 48: Avvelenamenti e trappole**

E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in luoghi ai quali possano accedere animali, alimenti contaminati da sostanze velenose o tossiche. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione devono essere eseguite dal personale competente e con modalità e precauzioni tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie di animali. I medici veterinari, pubblici o privati, che abbiano il sospetto clinico e/o la conferma da esami di laboratorio, di casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici, sono tenuti a segnalarli al Servizio Veterinario dell' ASL competente per territorio, che provvederà a comunicarli all'Amministrazione Comunale. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato, se conosciuto, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

#### **Articolo 49: Esposizione e commercializzazione di animali**

In caso di vendita in esercizi commerciali, fiere, mostre ed altri luoghi esposti al pubblico, gli animali devono essere tenuti in modo che non vengano sottoposti ad eccessivo stress e non vengano turbati od alterati i loro naturali comportamenti e le funzioni morfo-fisiologiche. Sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell' ASL di competenza, si devono assicurare agli animali:

- a) un'adeguata condizione di benessere, indipendentemente dalla permanenza temporale nel luogo di vendita, con corretti tempi e modalità di esposizione;
- b) una sufficiente somministrazione di acqua pulita e cibo, secondo le esigenze della specie;
- c) un adeguato periodo di illuminazione, un sufficiente periodo di riposo notturno con oscuramento da fonti luminose esterne e la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, secondo le esigenze della specie;
- d) che le gabbie siano adeguate alla mole, al numero, ed alle specifiche caratteristiche etologiche degli animali ospitati;
- e) che siano garantiti i requisiti igienico-sanitari dei ricoveri;
- f) la somministrazione di cibo ed acqua in quantità sufficienti ed un adeguato periodo di illuminazione anche durante la chiusura infrasettimanale.

Gli animali venduti e/o ceduti all'acquirente devono essere consegnati in buone condizioni di salute ed in idonei contenitori a seconda delle caratteristiche etofisiologiche degli animali ed alla durata del trasporto. E' opportuno prevedere la compilazione di un apposito registro di carico e scarico degli animali che possa consentire, qualora richiesto, la tracciabilità di tutti i soggetti, con particolare riferimento agli animali morti. E' altresì vietato:

- a) esporre animali alla presenza di raggi solari diretti. Qualora gli animali fossero tenuti in vetrina, questa dovrà essere munita di tende e comunque idonea a creare un'ombra artificiale;
- b) somministrare cibo costituito da animali vivi alla presenza, o in vista di terzi, o comunque estranei alla condizione dell'attività commerciale;
- c) esporre animali che non sono in buone condizioni di salute. Questi dovranno essere ricoverati in appositi spazi dedicati.

#### **Articolo 50: Mostre, fiere, esposizioni e circhi**

L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l'attendamento di circhi, è soggetto alla vigilanza ed alla autorizzazione igienico-sanitaria da parte del Servizio Veterinario dell' ASL competente per territorio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e tenuto conto di quanto previsto dalla DGR n. 1707 del 18 giugno 2004, in materia di circhi, mostre viaggianti ed itineranti e dalla DGR n. 3882 del 31 dicembre 2001, inerente alla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e pericolosi. E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive a cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi ed a soggetti non svezzati delle altre specie animali. Viene consentita la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che gli animali abbiano

idonea condizione fisiologico-sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie competenti per territorio.

Tutti i cani devono obbligatoriamente essere correttamente identificati secondo le modalità richieste dalla normativa vigente ed iscritti all'anagrafe canina.

### **Articolo 51: Smaltimento di spoglie di animali e cimiteri per animali d'affezione**

Il Reg. CE/1774/2002 e le Linee guida regionali di applicazione, approvate con DGR del Veneto 2997/2004, normano lo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti, mediante incenerimento o seppellimento. Il seppellimento degli animali d'affezione è possibile nel territorio di proprietà del proprietario/detentore od in un cimitero per animali previa autorizzazione di un medico veterinario in cui venga certificata l'esclusione di qualsiasi possibilità o presenza di malattie infettive e diffuse della specie.

I cimiteri per gli animali d'affezione:

- a) sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici, non hanno il carattere di demanialità, di cui all'articolo 824 del codice civile, limitato ai cimiteri per salme.
- b) I siti cimiteriali per animali d'affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente ASL per i profili attinenti all'igiene ed alla sanità pubblica.
- c) Nel rispetto della normativa cimiteriale in vigore, per quanto si riferisce alla collocazione nel territorio dei cimiteri per animali d'affezione, si rimanda al contenuto del punto 5, dell'art. 14 della L.R. del Veneto 60/93.

### **Articolo 52: Animali d'affezione**

Qualora in una civile abitazione vi sia la presenza di un numero di cani o gatti superiore a cinque, con esclusione di cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e comunque mai superiore ai due mesi, è necessaria la preventiva concessione dell'autorizzazione da parte del Sindaco del Comune, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio.

Se un animale viene lasciato in un autoveicolo in sosta, è obbligatorio disporre i finestrini in modo tale da permettere una opportuna ventilazione all'interno, evitando al tempo stesso che l'animale possa fuoriuscire con la testa o parte del muso e creare danni a terzi; la sosta non deve essere di durata tale da creare disagio all'animale, non deve comunque superare l'ora e non deve essere a diretta esposizione del sole.

### **Articolo 53: Norme di pulizia.**

I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani in luogo pubblico o aperto al pubblico comprese le aree adibite a verde pubblico, devono immediatamente provvedere alla raccolta degli escrementi dei loro animali ed alla completa pulizia del suolo.

A tal fine la persona stessa dovrà comunque portare con sé apposita paletta e sacchetto involucro ovvero idonei ausili o strumenti allo scopo predisposti, per la pulizia e l'asportazione delle feci dell'animale e a richiesta degli organi di vigilanza i conduttori di cani dovranno dimostrare il possesso dei suddetti strumenti per la pulizia. Il rifiuto di esibirli verrà inteso come mancanza degli strumenti stessi.

Sono esonerati dalle incombenze di cui al presente articolo i non vedenti che utilizzano i cani allo scopo addestrati.

La violazione del 3° capoverso concernente il mancato asporto delle feci e pulizia del suolo comporta comunque l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 11 del *Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali*. In caso di inottemperanza il ripristino sarà eseguito d'ufficio dal Comune con addebito dei relativi oneri al trasgressore, ai sensi comma 4° del citato art. 11.

#### **Articolo 54: Trasporto e detenzione di cani o animali.**

E' vietata il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie.

E' vietato lasciare incustoditi e liberi di vagare i cani, anche se provvisti di museruola, in luoghi pubblici o aperti al pubblico comprese le aree adibite a verde pubblico.

Il Sindaco può con propria ordinanza regolamentare l'accesso dei cani e/o altri animali nei parchi pubblici, negli spazi pubblici attrezzati per la ricreazione ed il gioco dei bambini, negli uffici pubblici e nei pubblici esercizi di vendita.

I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani potenzialmente pericolosi, quando li conducono in luogo pubblico o aperto al pubblico, comprese le aree adibite a verde pubblico, debbono usare contestualmente il guinzaglio e la museruola avente forma e consistenza tali da impedire all'animale di mordere. Per cani potenzialmente pericolosi si intendono:

- cani di grossa taglia (cioè l'animale superiore a 60 cm. di altezza, misurata dalla punta del garrese);

- cani appartenenti all'elenco delle "razze canine e loro incroci a rischio di maggiore aggressività" contenuto nell'Ordinanza del Ministro della Salute 27.08.2004 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani";

Tutti i cani nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto, devono comunque essere tenuti con la museruola ed al guinzaglio che, qualora vi sia contatto molto ravvicinato con altre persone, non sia più lungo di 1,5-2 m; i gatti e gli altri animali d'affezione devono essere trasportati in idonei contenitori.

Sono esonerati dalle incombenza del presente articolo i cani da pastore e quelli da caccia, soltanto per il tempo in cui vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi o per la caccia, ed i cani delle Forze Armate e di Polizia e della protezione civile quando siano utilizzati in servizio;

I cani all'interno di case, orti, giardini e poderi, dovranno essere tenuti in modo che non possano aggredire o recare danno alle persone. Le maglie della rete di recinzione devono essere di piccole dimensioni in modo tale che il cane non possa farci passare il muso.

La cattura di cani vaganti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, nazionali e regionali, è di competenza esclusiva del Servizio Veterinario dell' ASL competente per territorio, con segnalazione al Sindaco.

E' fatto obbligo al proprietario od altro detentore di cani, di provvedere entro i termini di legge all'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina, con contestuale identificazione mediante microchip, da eseguirsi a cura dei Servizi Veterinari dell' ASL o da Medici Veterinari liberi professionisti autorizzati.

E' vietato l'accesso ai cani in tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini ed i parchi adibite ad aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

Tenuto presente che la custodia a catena di un animale deve essere una situazione provvisoria e transitoria, è consentito detenere cani legati alla catena, purché questa sia munita di due moschettoni rotanti alle estremità, adeguata alle caratteristiche fisiche e di salute del cane e che consenta il moto fisiologico. In ogni caso al cane dovrà essere consentito in ogni momento l'agevole raggiungimento della cuccia, del cibo e dell'acqua ed esso dovrà poter disporre di tutto lo spazio consentito dalla catena senza alcun impedimento. Il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto.

Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, in ogni fase del rapporto uomo-cane, è vietato l'uso del collare elettrico e di altri strumenti coercitivi, usati in particolare nella fase dell'addestramento, che provocano effetti di dolore nei cani.

Il proprietario o il custode degli animali:

1. deve controllare con sufficiente frequenza lo stato di salute degli animali e lo stato delle attrezzature a questi destinati ed eliminare immediatamente i difetti delle attrezzature che compromettano le condizioni di salute degli animali oppure prendere altre adeguate misure di protezione;

2. deve immediatamente ricoverare e sottoporre a cure, da un medico veterinario, gli animali malati, feriti o infestati di parassiti, secondo il loro stato;
3. deve provvedere al ricovero per gli animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche.

**Articolo 55: Strutture di ricovero.**

Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore ai metri quadrati, di cui alla sotto riportata tabella, e la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato. Ogni cane in più comporterà un aumento della superficie disponibile. In caso di detenzione permanente dell'animale all'interno di una recinzione, le misure sotto riportate dovranno essere aumentate in modo da consentire all'animale un'adeguata possibilità di esercizio fisico.

Ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 06 febbraio 2003, recepito con D.P.C.M. 28 febbraio 2003, n. 358, le dimensioni minime dei box per cani e degli annessi recinti all'aperto sono:

PESO DEL CANE IN KG	SUPERFICIE MINIMA DEL PAVIMENTO COPERTO/CANE IN mq	DEL BOX	SUPERFICIE MINIMA ADIACENTE AL BOX PER IL MOVIMENTO DEL CANE	
			Fino a 3 cani: mq per ciascun cane	Oltre 3 cani: mq per ciascun cane
Fino a 10 kg	1,0		1,5	1,0
Da 11 a 30 kg	1,5		2,0	1,5
Oltre i 30 kg	2,0		2,5	2,0

Tutti gli animali devono avere sempre a disposizione un contenitore non rovesciabile con acqua ed essere debitamente alimentati, ed il luogo di detenzione dovrà essere mantenuto pulito e in condizioni da rispettare la salute, il ricovero dalle intemperie, freddo e sole dell'animale.

**Articolo 56: Volatili d'affezione o da compagnia**

Lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere. Devono poter altresì aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere. Qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali ed un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche o altro.

Le gabbie/voliere devono essere posizionate correttamente, ovvero, non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;

Si deve assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno.

Le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero. Qualora necessario, agli uccelli deve essere fornito un numero sufficiente di nidi per la cova e, periodicamente, le attrezzature per il bagno.

Le gabbie/voliere devono contenere un sufficiente numero di posatoi adeguati alle specie ivi detenute. Devono essere altresì posizionati in modo tale che gli animali non tocchino il fondo della struttura con le penne remiganti e che non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

**Articolo 57: Pesci ed animali acquatici**

Gli animali acquatici dovranno essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze eto-fisiologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento e tenuto conto del proprio comportamento sociale.

In ogni acquario devono essere garantiti idonei ricambi, depurazione ed ossigenazione dell'acqua. Le caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dell'acqua devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie animali presenti.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli esercizi commerciali.

#### **Articolo 58: Altre specie animali utilizzate a scopo d'affezione e da compagnia**

La detenzione a scopo d'affezione di tutte le specie animali solitamente allevate a scopo industriale e/o solitamente non allevate a scopo d'affezione, deve essere soggetta a specifica autorizzazione da parte del Sindaco, previo parere del Servizio Veterinario dell' ASL competente per territorio, per la valutazione della gestione degli animali e dei reflui.

Per lo smaltimento delle deiezioni si deve fare riferimento a quanto indicato dall'art. 233 e seguenti del DPR del Veneto 915/1982 (criteri d'applicazione del testo unico delle leggi sanitarie).

#### **Articolo 59: Animali da reddito in allevamento a carattere familiare**

Per evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico-sanitario (sviluppo di odori, proliferazione di insetti, altri inconvenienti) nelle zone urbane è vietato l'allevamento indiscriminato di animali da reddito.

In particolare nei centri abitati l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito è di massima vietato. In deroga a quanto sopra, potrà essere consentito su aree private, previa autorizzazione del dirigente competente, previo eventuale parere del Servizio Veterinario dell' ASL competente, alle seguenti condizioni:

- a) che di tratti di animali non rumorosi;
- b) che gli animali siano tenuti in un idoneo recinto chiuso;
- c) che il recinto sia situato in un raggio non inferiore a 20 metri dai confini dell'area scoperta di proprietà o di uso legittimo del detentore;
- d) che sia preventivamente identificato ed autorizzato il numero di animali che si intende detenere e le caratteristiche dei manufatti delle strutture di detenzione siano preventivamente valutate;
- e) che i detentori degli animali facciano obbligatoriamente una regolare ed efficace lotta contro le mosche;
- f) che gli animali non siano detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.

Nelle zone rurali, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito potrà essere consentito, previa autorizzazione del dirigente competente, alle seguenti condizioni:

- a) che non rechi danno o molestia agli abitanti delle case vicine;
- b) che gli animali siano tenuti in un idoneo recinto chiuso;
- c) che il recinto non sia situato nell'area confinante con proprietà altrui;
- d) che i locali di detenzione abbiano caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie idonee per le specie allevate;
- e) che sia preventivamente identificato ed autorizzato il numero di animali che si intende detenere e le caratteristiche dei manufatti delle strutture di detenzione siano preventivamente valutate;
- f) che i detentori degli animali facciano obbligatoriamente una regolare ed efficace lotta contro le mosche;
- g) che gli animali non siano detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.

I titolari di autorizzazioni alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno 18 mesi di tempo per adeguarsi alle prescrizioni del presente articolo. Decorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si considererà decaduta e conseguentemente l'attività sarà considerata condotta abusivamente.

# TITOLO VI

## Tutela dall'inquinamento acustico

### Articolo 60: Quietè pubblica – norme generali

Agli effetti del presente titolo si intende per “disturbo alla quietè pubblica” e/o “disturbo al vicinato” qualsiasi produzione di rumore in maniera costante o comunque ripetuta nel tempo.

Restano salve le ulteriori fattispecie tecnicamente suscettibili di misurazione, che comportino il superamento dei limiti di cui al D.P.C.M. del 14.11.1997 misurate all'interno delle abitazioni o all'esterno dei luoghi pubblici o aperti al pubblico e con le modalità previste dalla relativa normativa.

Oltre a quanto sopra disposto dalle ore 19.00 alle ore 08.00, e nel periodo 1° maggio - 30 settembre anche dalle ore 13.00 alle ore 15.00 è vietato:

- a) l'uso di attrezzature, macchinari e/o impianti che propagano rumore;
- b) esercitare arti e mestieri che siano causa di rumore e di disturbo;
- c) effettuare lavori edili con macchinari rumorosi;
- d) impiegare macchine da giardinaggio con motore a scoppio, o comunque rumorose;
- e) effettuare lavorazioni con veicoli o altri mezzi specifici rumorosi;
- f) la propagazione all'esterno delle abitazioni e relative pertinenze, di sorgenti sonore (ad esempio: strumenti musicali tradizionali o etnici, apparecchi radio, televisori, impianti musicali o sonori di qualsiasi genere o simili, nonché elettrodomestici, impianti di riscaldamento, condizionamento, ventilazione o refrigerazione, allarme, ecc.), suoni, urla, schiamazzi e/o rumori;
- g) i medesimi obblighi sono estesi a tutti coloro che usano simili strumenti o apparecchi portatili in area pubblica e/o installati su veicoli;

E' vietato provocare disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone con grida, schiamazzi, cori, giochi o con malgoverno di animali;

Sono altresì vietati nel centro abitato gli spari, gli scoppi di petardi o simili e l'accensione di artifici pirotecnici, salvo deroghe autorizzate in occasione di particolari festività ricorrenze, manifestazioni, eventi folcloristici o musicali, fiere.

Le attività di cantiere non potranno comunque arrecare disturbo al vicinato:

nel periodo 1° ottobre - 30 aprile dalle ore 19.00 alle ore 08.00 e dalle ore 13.00 alle ore 14.00.

nel periodo 1° maggio-30 settembre, dalle ore 19.30 alle 08.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

In tutto il periodo dell'anno al di fuori degli orari consentiti, gli interventi d'urgenza o di emergenza, limitati nel tempo, dovuti a particolari necessità che per loro intrinseca natura provochino scuotimenti, emissioni di fumo, di vapori, di polveri, di gas ecc. e/o per gli strumenti usati (martelli pneumatici, elettrodomestici, seghe, levigatrici, smerigliatrici, compressori, ecc...), arrechino molestia o disturbino le occupazioni ed il riposo delle persone dovranno essere autorizzati dall'autorità comunale.

Con apposito provvedimento generale il Sindaco potrà modificare gli ambiti territoriali e gli orari ove si applicano le citate limitazioni.

### Articolo 61: Esercizio dei mestieri, arti e industrie

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 47, le officine, le carrozzerie, le autorimesse, gli impianti di lavaggio o adibiti alla pulizia dei veicoli, le segherie e gli altri locali esercitanti mestieri rumorosi o scomodi ubicati in aree, con esclusione delle zone per l'artigianato e l'industria, che entro un raggio di m. 20 dal perimetro del proprio fabbricato, ricomprendano almeno più di un fabbricato adibito ad uso residenziale, non potranno arrecare disturbo al vicinato:

nel periodo 1° ottobre - 30 aprile dalle ore 19.00 alle ore 08.30 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

nel periodo 1° maggio-30 settembre, dalle ore 19,30 alle ore 08.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

In caso di violazione reiterata del presente articolo il Sindaco può regolamentare gli orari di esercizio di tali attività in modo da non far esercitare alcuna l'attività negli orari nei quali è vietato esercitare attività rumorose.

Le attività di auto lavaggio o adibite alla pulizia dei veicoli non possono comunque protrarsi oltre le ore 21.00 nel periodo 1° maggio-30 settembre, e oltre le ore 20.30 nel periodo 1° ottobre - 30 aprile.

#### **Articolo 62: Esercizio dei Luna Park**

Tutte le attrazioni all'interno dei Luna Park o nei microparchi o comunque le attrazioni di tale genere anche collocate singolarmente, salvo deroga del Sindaco, dovranno cessare le emissioni sonore degli apparecchi per la riproduzione o per l'amplificazione del suono o delle voci dalle ore 22.30 alle ore 10.00 e dalle ore 13.00 alle 15.00. Nel periodo dal 01 giugno al 15 settembre il limite serale è prorogato alle ore 23.30.

Nelle ore consentite le emissioni sonore non dovranno arrecare molestia o disturbo.

Deroghe particolari potranno essere concesse con autorizzazione del Sindaco solo per manifestazioni, fiere e altre occasioni particolari.

#### **Articolo 63: Orari di esercizio delle attività musicali dei pubblici esercizi**

Fatto salvo quanto previsto dall'apposita normativa di settore, l'immissione di suoni nell'ambiente esterno tramite sorgenti sonore fisse o elettroacustiche, da parte dei locali pubblici ovvero le manifestazioni musicali all'aperto (concerti, piani bar, audizioni e simili) devono rispettare il divieto generale di disturbo alla quiete pubblica come definita dal precedente art. 60.

Qualora detti esercizi pubblici facciano parte di fabbricati che ricomprendano anche alloggi abitati abitualmente l'utilizzo di apparecchi per la riproduzione o per l'amplificazione del suono o delle voci è sempre interdetto dalle ore 24.00 alle ore 09.00 e dalle ore 13.00 alle 15.00.

Deroghe particolari potranno essere concesse solo qualora il titolare dia dimostrazione dell'adozione di adeguati accorgimenti tecnici atti a contenere l'emissione dei suoni in modo da non arrecare disturbo, o per manifestazioni, fiere e altre occasioni particolari.

#### **Articolo 64: Esercizio di Locali da ballo**

Fatto salvo quanto previsto dall'apposita normativa di settore, le emissioni sonore dovute all'esercizio degli apparecchi per la riproduzione o per l'amplificazione del suono o delle voci o delle esibizioni musicali o delle attrazioni devono rispettare il divieto generale di disturbo alla quiete pubblica come definita dal precedente art. 60.

#### **Articolo 65: Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni**

Salvo quanto previsto dal Titolo V è vietata la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini di cani o di altri animali che disturbino il vicinato con insistenti latrati, guaiti o altro.

Nel caso sopraddetto, la Polizia Locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario e/o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale arrechi disturbo.

#### **Articolo 66: Emissioni di suoni da sorgenti (non fisse) temporanee, occasionali e/o mobili**

In deroga al divieto di cui all'articolo 7, comma 3 della Legge Regione del Veneto n. 21/99 l'accensione dei fuochi d'artificio e il lancio dei razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli potrà essere determinata con apposito provvedimento autorizzativo.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 7, comma 5 della Legge Regione del Veneto n. 21/99, lo svolgimento delle attività sportive o ricreative rumorose è ammesso dalle ore 08.00 alle ore 23.00 e nel periodo 1° maggio-30 settembre dalle ore 08.00 alle ore 24.00 con interruzione pomeridiana dalle ore 13.00 alle ore 15.00. Il Sindaco con apposito provvedimento potrà modificare tali orari e periodi.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 della Legge Regione del Veneto n. 21/99, le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda, festival o manifestazioni analoghe, dovranno



preventivamente essere autorizzate dal Comune e potranno protrarsi non oltre le ore 24.00 salvo deroghe.

Le violazioni alle presenti norme saranno punite ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 447/95 e articolo 8 della Legge Regione del Veneto n. 21/99.

## **TITOLO VII**

### **Disposizioni particolari per le attività artigianali e commerciali**

#### **Articolo 67: Attività artigianali che effettuano vendita dei loro prodotti direttamente al pubblico.**

L'esercizio di vendita dei prodotti artigianali deve essere svolto esclusivamente nei locali di produzione. Nessuna struttura, quale tavoli sedie e panche a se stanti, può essere collocata nei pressi dell'attività artigianale per facilitare la eventuale somministrazione in loco. Le relative occupazioni di suolo, anche privato, con fioriere ed altri elementi di arredo, devono essere consone all'attività esercitata, e regolarmente autorizzate dal Comune.

Possono essere autorizzate le collocazioni di elementi di arredo quali fioriere e simili in adiacenza al luogo di produzione che comunque non siano palesemente identificabili come strutture per il consumo sul posto della merce acquistata. L'ampiezza dell'occupazione verrà autorizzata in base alle esigenze di viabilità e di sicurezza nonché nel rispetto delle norme vigenti.

L'esercizio di vendita dei prodotti artigianali deve pubblicizzare l'orario di vendita mediante collocazione di cartello orario sulla porta dell'entrata dell'attività, visibile anche quando questa non viene esercitata.

#### **Articolo 68: Fornitura al pubblico di servizi di comunicazione elettronica.**

##### **Attività di call center - phone center - internet point**

L'apertura di call center – phone center – internet point è limitata al numero di residenti all'atto della richiesta con rapporto 1 su 5.000 o frazione, con una distanza di almeno un chilometro di raggio tra i vari esercizi.

Le attività previste dal presente articolo, possono operare, anche al fine di tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, nell'ambito degli orari determinati con provvedimento del sindaco ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Caratteristiche dei locali: fatte salve le disposizioni del D.Leg.vo 01.08.2003, n. 259, l'esercizio dell'erogazione del servizio di comunicazione elettronica deve essere effettuato in locali che presentino, in virtù del fatto che sono locali pubblici frequentati da un numero elevato di persone, le seguenti caratteristiche:

- a) allacciamento idrico e fognario;
- b) idonei sistemi di ventilazione naturale o di sistemi di aerazione artificiale in tutti i locali;
- c) idonea illuminazione naturale ed artificiale;
- d) servizi igienici – divisi per sesso – di cui uno conforme alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- e) rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche e presenza di almeno una postazione per la comunicazione elettronica effettivamente fruibile dai soggetti diversamente abili;
- f) idonea dislocazione delle postazioni al fine di garantire un percorso di esodo libero da qualsiasi ingombro;
- g) adeguata predisposizione affinché eventuali altre tipologie di commercio od attività siano svolte in un area delimitata fisicamente da quella adibita al servizio di call center –phone center – internet point, di modo che sia immediatamente percettibile ai clienti di trovarsi di fronte a due tipologie di attività diverse e distinte;

h) presenza di un'area, interna al locale, adeguata e appositamente predisposta riservata ai clienti in attesa di fruire dei servizi di call center- phone center – internet point.

Fatti salvi gli adempimenti previsti dal D.Leg.vo 01.08.2003, n. 259 e dalle altre normative in materia, l'esercizio dell'erogazione del servizio di comunicazione elettronica è subordinata alla presentazione al Comune, da parte dell'interessato, di una comunicazione in cui sia illustrato il rispetto della normativa vigente e di quanto prescritto espressamente nel presente articolo.

Il titolare dell'attività dovrà pubblicizzare, in modo adeguato all'interno dei locali, le condizioni di offerta del servizio, incluse quelle attinenti alle condizioni economiche, alla qualità ed alla disponibilità del servizio nonché le relative variazioni delle condizioni stesse. In particolare dovrà indicare in modo evidente i prezzi praticati e dovrà provvedere ad affiggere idonei cartelli anche in multilingua che invitino i clienti a non trattenersi nella pubblica via e a non arrecare disturbo della quiete pubblica. Si dovrà inoltre rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante l'esposizione di idonei cartelli visibili dall'esterno.

L'esercizio dell'attività di call center - phone center – internet point, deve avvenire senza arrecare pregiudizio ai diritti di terzi, in particolar modo si dovrà evitare di disturbare la quiete pubblica e di arrecare intralcio alla circolazione pedonale e dei veicoli occupando il suolo esternamente, o comunque nei pressi, del luogo ove si esercita l'attività.

Per motivate esigenze di interesse pubblico o in presenza di reiterato disturbo della quiete pubblica indotto dai servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico o da suoi utenti, o in caso di inosservanza reiterata degli orari stabiliti, il Sindaco ha facoltà di ridurre l'orario scelto.

In caso di reiterate violazioni al presente articolo l'autorità preposta provvederà con proprio atto motivato a sospendere l'attività per un minimo di un giorno e un massimo di quattro.

In caso di ulteriore violazioni dopo la terza sospensione, l'esercizio dovrà essere chiuso definitivamente.

Ai Call center- - phone center – internet point già attivi alla data di approvazione del presente, viene concesso un periodo di 18 mesi per l'adeguamento dei locali, mentre sono soggetti da subito a tutte le altre disposizioni.

### **Articolo 69: Attività di commercio in centro storico.**

In centro storico della città è escluso l'insediamento delle seguenti nuove attività di vendita, effettuate sia mediante apertura di nuovi esercizi, sia mediante estensione merceologica prevista dall'art. 25 del D. Leg. 31.3.1998 n. 114:

- a) articoli di nautica (imbarcazioni e motori marini compresi); roulotte; articoli da campeggio;
- b) articoli funebri;
- c) animali vivi e articoli per il loro allevamento;
- d) materiali da costruzioni ed articoli per l'edilizia; pavimenti e rivestimenti; marmi; legnami; articoli idrotermosanitari; porte ed infissi; accessori da bagno; articoli di vetreria; articoli di ferramenta prefabbricati; sono fatti salvi gli esercizi di bricolage e minuteria per generi affini;
- e) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, per il commercio, per l'industria e l'artigianato, prodotti per l'agricoltura e la zootecnia; sono fatti salvi gli esercizi di bricolage e minuteria per generi affini;
- f) articoli per sexy shop.

## **TITOLO VIII**

### **Varie**

#### **Articolo 70: Sosta o fermata di veicoli a motore.**

E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli con motore a combustione interna in circolazione sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata dovute a qualunque causa indipendente dalla dinamica della circolazione, durante l'arco delle 24 ore.

Sono esclusi:

a) I veicoli che non emettono gas di scarico nocivi per l'ambiente (veicoli elettrici, aria compressa, idrogeno e simili); b) I veicoli che stanno svolgendo servizio di pubblica utilità; c) I veicoli che necessitano di operare in sosta, a motore acceso, per l'espletamento di attività di istituto; d) I veicoli in avaria che necessitano di intervento di riparazione in loco a motore acceso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dello stesso; e) I veicoli che devono fermarsi per esigenze connesse alle normali modalità di circolazione.

#### **Articolo 71: Scambio di cose tra hobbisti e scambisti**

Ferma restando la necessaria concessione di occupazione di suolo pubblico da richiedersi secondo il regolamento specifico, tutte le iniziative finalizzate allo scambio di prodotti da parte di hobbisti e scambisti, anche se si svolgono in area privata, devono essere preventivamente comunicate all'Amministrazione, che le autorizza purché si tratti di uno scambio di merci e non di una vendita.

Il valore simbolico che lo scambista eventualmente attribuisca alla propria merce deve essere esposto in modo chiaro, ben visibile e ben leggibile su ogni articolo.

La vendita anziché lo scambio della merce comporta l'applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal D.Lgs 114/98.

#### **Articolo 72: Materiale pornografico**

Fatte salve le autorizzazioni già rilasciate è vietato porre in vendita materiale pornografico o gestire un esercizio commerciale di *sexy-shop* ad una distanza inferiore a m. 300 da luoghi di culto, case di cura, cimiteri, scuole di qualsiasi ordine e grado e insediamenti destinati all'educazione e allo svago di bambini e ragazzi. La distanza è calcolata fra i due accessi più prossimi appartenenti alle distinte unità immobiliari, sul percorso pedonale più breve.

In ogni caso è sempre vietato esporre in luogo pubblico o visibile da luogo pubblico materiale a contenuto pornografico, comprese locandine di film pornografici, o con raffigurazioni di persone nude, in atteggiamenti equivoci o con scritte volgari e/o offensive del comune senso del pudore.

Negli esercizi di vendita tale materiale dovrà essere posto in vendita collocandolo in un'unica zona, nettamente distinta e, nel caso delle edicole, lontana dai quotidiani, e non deve essere visibile all'esterno dei locali, né lungo il percorso entrata/cassa, né è vietata ogni forma di pubblicità sia interna che esterna ai locali.

Resta fatta salva la particolare regolamentazione prevista per le edicole.

In caso di violazione del presente articolo è obbligatorio l'immediato ripristino dello stato dei luoghi.

#### **Articolo 73: Collocazione del numero civico e della targhetta dell'amministratore di condominio.**

Il numero civico di ogni fabbricato deve essere collocato in modo tale da essere leggibile dalla strada pubblica sulla quale il fabbricato stesso è prospiciente.

Gli amministratori professionali di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.

La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, deve essere realizzata esclusivamente in ottone o pietra.

#### **Articolo 74: Contrassegni del Comune.**

E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo del Comune o di uffici o di servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere o stamparlo o utilizzarlo in locandine, cartelloni, manifesti, depliant, pieghevoli, mappe, cartine topografiche, pubblicazioni, riviste, libri, siti internet o altri strumenti di comunicazione che

non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previa autorizzazione esplicita rilasciata dalla stessa.

#### **Articolo 75: Permessi in deroga alle limitazioni imposte ai sensi del Codice della Strada.**

Le autorizzazioni rilasciate in deroga ai divieti e limitazioni ai sensi del Codice della Strada devono essere immediatamente presentate alle forze di polizia che ne facciano esplicita richiesta.

A tale scopo oltre all'autorizzazione formale, viene rilasciato un apposito permesso (tagliando, tessera, o altro supporto) che deve essere sempre esposto in modo ben visibile sul parabrezza del veicolo in modo da essere semplicemente visibile da chi esercita il controllo. Più in particolare sono vietati i seguenti comportamenti:

- a) non esporre o esporre anche se illeggibile o non visibile, pur essendone in possesso, il permesso;
  - b) derogare agli obblighi e divieti, pur avendone diritto, non avendo formalmente richiesto ed ottenuto il permesso, ovvero circolare con permesso scaduto;
  - c) usare il permesso per scopi diversi da quelli indicati nell'atto di autorizzazione;
  - d) utilizzare il permesso benché siano cessati i motivi che ne avevano permesso il rilascio;
- nel caso di violazione del dettato dei punti c) e d) il responsabile rispondere comunque anche delle violazioni commesse al Codice della Strada in quanto non autorizzato a derogarvi.

#### **Articolo 76 – Entrata in vigore**

Il Presente Regolamento è pubblicato per quindici giorni all'Albo Comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

E' abrogato il precedente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con delibera podestarile n. 21 del 27.03.1935 e successive modifiche ed integrazioni, nonché tutte le ordinanze riguardanti le materia disciplinate dal presente regolamento in contrasto con il presente.

#### **Articolo 77 – Sanzioni**

Come previsto dall'art. 3 del *Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali* ai trasgressori del presente Regolamento, fatta salva la configurazione di un diverso e più grave illecito, è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €500,00.

Per le violazioni previste nello schema seguente è ammesso il pagamento in misura ridotta nella misura ivi indicata:

<b>Riferimento</b>	<b>Descrizione sommaria Violazione</b>	<b>Pagamento in misura ridotta</b>
Articolo 7 comma 1	Decoro urbano	<b>75,00</b>
Articolo 7 comma 2	Affissioni	<b>50,00</b>
Articolo 7 comma 5	Volantinaggio	<b>75,00</b>
Articolo 7 comma 10	Mancato ripristino	<b>70,00</b>
Articolo 7 comma 11	Aggravante	<b>25,00</b> <b>ulteriori rispetto a quanto previsto per la violazione</b>
Articolo 8 comma 2	Sovraffollamento uso abitativo	<b>400,00</b>
Articolo 9	Occupazione locali per uso abitativo	<b>400,00</b>
Articolo 10	Pulizia aree P.E.	<b>35,00</b>
Articolo 11 comma 1 lett. A)	Falcio tappeti erbosi	<b>25,00</b>
Articolo 11 (escluso sopra)	Tenuta delle aree scoperte	<b>75,00</b>
Articolo 12	Lavori e attività su suolo pubblico	<b>50,00</b>
Articolo 13	Lavatura ed esposizione biancheria	<b>25,00</b>

Articolo 13 ultimo comma	Come sopra in centro o con pericolo	<b>35,00</b>
Articolo 14	Battitura di panni e tappeti	<b>30,00</b>
Articolo 15	Manutenzione degli scarichi	<b>100,00</b>
Articolo 16	Rifiuti solidi urbani	<b>70,00</b>
Articolo 17	Pulizia di portici, cortili, scale	<b>35,00</b>
Articolo 18	Trasporto di materiali particolari	<b>80,00</b>
Articolo 19	Sgombero della neve	<b>35,00</b>
Articolo 20	Residui di costruzioni e riparazioni	<b>85,00</b>
Articolo 21	Emissioni di fumo, polvere etc.	<b>80,00</b>
Articolo 21 comma 3	Accendere fuochi	<b>90,00</b>
Articolo 21 comma 4	Accendere fuochi con inconvenienti	<b>125,00</b>
Articolo 22	Atti contrari al decoro e alla moralità	<b>80,00</b>
Articolo 22 commi 4-5-6-8	Atti contrari al decoro e alla moralità	<b>120,00</b>
Articolo 22 comma ultimo	Come sopra con aggravante	<b>180,00</b>
Articolo 23	Giochi di abilità	<b>250,00</b>
Articolo 24	Atti vietati	<b>50,00</b>
Articolo 25	Campeggio	<b>300,00</b>
Articolo 26	Giochi	<b>30,00</b>
Articolo 26 lettere a) e b)	Giochi	<b>60,00</b>
Articolo 26 lettera d)	Giochi con veicoli a motore	<b>200,00</b>
Articolo 27	Mestieri girovaghi	<b>100,00</b>
Articolo 28	Trasporto di oggetti	<b>30,00</b>
Articolo 29	Protezione in caso di lavori	<b>100,00</b>
Articolo 30	Rovino di fabbricati	<b>200,00</b>
Articolo 31	Oggetti di ornamento	<b>30,00</b>
Articolo 32	Divieto di balneazione	<b>50,00</b>
Articolo 33	Protezione di pozzi, cisterne etc.	<b>250,00</b>
Articolo 34	Aperture di botole e chiusini	<b>200,00</b>
Articolo 35	Pitture e verniciature	<b>25,00</b>
Articolo 36	Installazioni di tralicci e gru	<b>150,00</b>

<b>Riferimento</b>	<b>Descrizione sommaria Violazione</b>	<b>Pagamento in misura ridotta</b>
Articolo 37	Carichi sospesi	<b>140,00</b>
Articolo 38	Recinzioni	<b>100,00</b>
Articolo 39	Luminarie e cavi elettrici	<b>50,00</b>
Articolo 40	Uso e manomissioni di segnali	<b>120,00</b>
Articolo 41	Materie infiammabili	<b>150,00</b>
Articolo 42 lett. A)	Prevenzione incendi e esplosioni	<b>25,00</b>
Articolo 42 lett. B) e C)	Prevenzione incendi e esplosioni	<b>140,00</b>
Articolo 42 lett. D)	Prevenzione incendi e esplosioni	<b>125,00</b>
Articolo 43	Uso delle risorse idriche potabili	<b>70,00</b>
Articolo 45	Detenzione e maltrattamento animali	<b>100,00</b>
Articolo 53 comma 1	Mancato asporto feci e pulizia	<b>50,00</b>
Articolo 53 comma 2	Mancanza strumenti pulizia	<b>25,00</b>

Articolo 54 commi 2 e 3	Circolazione dei cani	<b>35,00</b>
Articolo 54 commi 1 e 7	Circolazione di animali pericolosi	<b>100,00</b>
Articolo 54 commi 4 e 5	Mancato uso guinzaglio/museruola	<b>30,00</b>
Articolo 60	Quiete pubblica	<b>50,00 (Ove non sanzionato da L.R. 21/99 €172,00)</b>
Articoli 61-62-63-64-66	Emissioni sonore	<b>175,00 (Ove non sanzionato da Art. 10 comma 3 L. 447/95 €516,00)</b>
Articolo 65	Disturbo animali	<b>35,00</b>
Articolo 68 comma 5	Mancanza cartello orario attività call center/phone center/internet point	<b>30,00</b>
Articolo 68	Altre violazioni attività call center/phone center/internet point	<b>100,00</b>
Articolo 70	Sosta e fermata veicoli a motore	<b>60,00</b>
Articolo 71	Scambio fra hobbisti	<b>100,00</b>
Articolo 72 comma 1	Materiale pornografico	<b>350,00</b>
Articolo 72 comma 2	Materiale pornografico	<b>85,00</b>
Articolo 72 comma 3	Materiale pornografico	<b>75,00</b>
Articolo 73	Numero civico	<b>25,00</b>
Articolo 74	Contrassegni del Comune	<b>400,00</b>
Articolo 75 lettera a)	Mancata esposizione permesso o non leggibile	<b>25,00</b>
Articolo 75 lettera b)	Diritto al permesso, ma non richiesto o permesso scaduto	<b>30,00</b>
Articolo 75 lettera c)	usa il permesso per scopi diversi	oltre a rispondere comunque alle violazioni commesse al Codice della Strada in quanto non autorizzato a derogarvi <b>35,00</b>
Articolo 75 lettera d)	continua ad utilizzare il permesso benché siano cessati i motivi che ne avevano consentito -il rilascio	oltre a rispondere comunque alle violazioni commesse al Codice della Strada in quanto non autorizzato a derogarvi <b>50,00</b>

Ai sensi dell'art. 9 del *Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali*, all'atto della contestazione o della formale notificazione diretta della violazione è ammesso il pagamento nelle mani dell'accertatore, senza ulteriori spese, della somma determinata nella tabella o della somma di € 50,00 per tutti i casi non contemplati esplicitamente nella stessa. Non è ammesso il pagamento nelle mani dell'accertatore quando dalla commissione del fatto consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria.

Ove la violazione abbia comportato la modifica dello stato dei luoghi consegue sempre ed automaticamente l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 11 del *Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali*. In caso di inottemperanza il ripristino sarà eseguito d'ufficio dal Comune con addebito dei relativi oneri al trasgressore, ai sensi comma 4° del citato art. 11.

In tal caso con il verbale di contestazione della violazione il Comando procedente provvederà a diffidare i responsabili a provvedere immediatamente e comunque non oltre 30 giorni (da graduarsi e determinarsi a seconda della gravità della problematica da affrontare) al ripristino dello stato dei

luoghi, avvertendo che in caso di inottemperanza i lavori saranno eseguiti d'ufficio dal Comune con addebito dei relativi oneri al trasgressore e agli obbligati in solido.

Copia del rapporto redatto ai sensi dell'art. 17 della Legge 689/81 contenente il verbale di contestazione, la prova dell'avvenuta notificazione e il verbale di verifica dell'ottemperanza a quanto disposto dalla diffida, dovrà essere inviata al Comune di Portogruaro entro 5 gg. dalla scadenza del termine imposto per l'esecuzione della diffida.

In caso di inottemperanza alla diffida, l'autorità comunale, ricevuto il rapporto di cui al comma precedente, provvederà alla notifica al trasgressore ed agli eventuali obbligati in solido di un apposito provvedimento contenente la data e l'ora dell'intervento coattivo e l'avvertenza che tutte le spese sostenute saranno messe a suo carico.

Per quanto disposto dal presente Regolamento Comunale è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.